

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, BARBARO, CREMISINI, CROLLALANZA, FERRETTI, FIORENTINO, FRANZA, GRAY, GRIMALDI, LATANZA, LESSONA, MOLTISANTI, PACE, PICARDO, PINNA, PONTE e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1963

Istituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare
sulla gestione amministrativa del Comitato nazionale per l'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — La pubblica denuncia sul cattivo uso degli stanziamenti a favore del C.N.E.N. e sulle attuali sue deficienze finalistiche, hanno avuto grave risonanza nella pubblica opinione. La Commissione d'indagine sulla gestione amministrativa dell'ex segretario generale professor Felice Ippolito ha accertato fatti di rilievo amministrativo e giuridico-penale, ma non ha certo soddisfatto le attese degli ambienti politici e di opinione poichè la relazione, sintetica e precisa, lascia in ombra gli aspetti politici e gli accertamenti di fatti di costume che l'autorità giudiziaria, per la sua alta funzione, limitata all'accertamento di fatti che integrano ipotesi criminose, previste dalla legge, non può certo valutare.

La relazione della Commissione d'indagine, istituita con decreto ministeriale 31 agosto 1963 (*Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1963, n. 234) ha proposto le seguenti conclusioni:

« Il professor Ippolito ha svolto, in parte, la sua gestione amministrativa o *contra legem* o *praeter legem*, superando gli ostacoli posti dalla legge, nonchè quelli costituiti dalle esigenze del pubblico interesse.

Due sono, tuttavia, gli oggetti in cui le accennate anomalie appaiono singolarmente

te gravi, anche perchè esse possono costituire un sintomo significativo; cioè:

a) la liquidazione a suo favore del trattamento previdenziale assicurativo in occasione di una asserita ma inesistente trasformazione del suo rapporto di impiego con il C.N.E.N., nonchè la riscossione, da parte sua, nell'ottobre 1962, della somma di 30 milioni a titolo di anticipazione sulla liquidazione che gli sarebbe spettata prevedibilmente dopo due anni, somma questa la cui erogazione, a suo favore, fu disposta senza autorizzazione della Commissione direttiva o del Presidente, con mandati di pagamento da lui stesso firmati;

b) le varie partite di spesa, poste a carico del C.N.E.N., per viaggi non dovuti a causa di servizio del professor Ippolito o di altre persone del suo seguito.

La seconda parte dell'indagine, riflettente i rapporti fra il professor Ippolito e la Società Archimedes, ha consentito di accertare:

lo stretto collegamento funzionale, operativo e quindi anche economico fra le Società considerate;

l'esistenza di rapporti personali del professor Felice Ippolito con amministratori di varie Società del Gruppo;

la sua partecipazione diretta alla gestione della Società Archimedes;

l'esistenza di interessi finanziari diretti ed indiretti dello stesso professor Ippolito nella Società;

l'esistenza di una serie di reciproci rapporti funzionali fra elementi operanti nella sfera d'attività sia del C.N.E.N. che della Società, rapporti instaurati ad iniziativa o col consenso del professor Ippolito;

l'esistenza di rapporti di consulenza, di progettazione o di fornitura, e quindi economici e finanziari, tra il C.N.E.N. e la Società, nella quasi totalità dei casi su scelta e per decisione del professor Ippolito.

Le risultanze degli accertamenti compiuti circa la gestione finanziaria sono così chiare ed eloquenti da non richiedere ulteriore illustrazione.

L'episodio più grave è senza dubbio quello concernente il mancato versamento alla Cassa del C.N.E.N. della somma complessiva di lire 20 milioni, concessa dalla Banca nazionale del lavoro allo stesso C.N.E.N. per le finalità dell'Ente, e l'utilizzazione di questa somma, effettuata personalmente dal professor Ippolito, per scopi in gran parte estranei a tali finalità.

Della concessione della predetta somma da parte della Banca nazionale del lavoro non risulta che il professor Ippolito « abbia dato notizia nè alla Commissione direttiva nè al Presidente ».

Ora è di palmare evidenza che le « omissioni o anormali procedure » non « imputabili esclusivamente al professor Ippolito » e « tanti consensi oppure tolleranze » lasciano adito ad ipotesi che esigenze politiche e di moralizzazione della vita pubblica non possono lasciare tali; ma esigono un accertamento, in profondità, che, solo in sede politica, può essere esperito.

D'altra parte, dagli allegati alla relazione, più interessanti e chiarificatori della relazione stessa, si può evincere una situazione di illegalità sostanziale che non ha avuto concreto accertamento.

Alcuni interrogatori, infatti, indicano quanto fosse ormai universalmente nota la « disinvoltura » del professor Felice Ippolito, anche fra gli stessi funzionari del C.N.E.N. Non si comprende per quali ragioni non ab-

biano mai avuto applicazione le norme contenute negli articoli 52 e 53 della legge sulla Corte dei conti: l'articolo 52 prevede che, qualora funzionari, impiegati o agenti delle amministrazioni e aziende o gestioni statali ad ordinamento autonomo, nell'esercizio delle loro funzioni, per azioni od omissioni, imputabili, anche a sola colpa o negligenza, cagionino un danno allo Stato, od alla amministrazione dalla quale dipendono, debbono essere sottoposti a giudizio di responsabilità e la Corte dei conti può porre a loro carico tutto o parte del danno accertato o del valore perduto.

L'articolo 53 della stessa legge dispone che i direttori generali e i capi servizio, i quali nell'esercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di un fatto che possa dar luogo a responsabilità, debbono farne denuncia al procuratore generale. Aggiunge la norma che, la denuncia deve essere *immediata* e se nel giudizio di responsabilità si accerta che tale denuncia venne, per dolo o per colpa grave, omessa, la Corte dei conti può condannare al risarcimento, non solo gli autori del danno, ma anche coloro che omisero la denuncia.

È necessario che, accanto alle responsabilità di chi ha distratto il danaro dello Stato, vengano accertate, in sede politica, anche le responsabilità — non meno gravi sul piano morale e giuridico — di coloro che, omettendo i controlli, hanno consentito che avvenissero tali sottrazioni o distrazioni.

Ugualmente è necessario che, incidentalmente, si accertino le deficienze funzionali del C.N.E.N. e gli strumenti per renderlo efficiente ai fini istituzionali.

Dalla relazione, oltre a responsabilità penali sono emerse certamente delle responsabilità amministrative finanziarie e politiche.

Proprio per poter accertare tali responsabilità, la inchiesta si impone. Non compiere l'inchiesta significherebbe dare adito al sospetto che si intenda nascondere la verità in sede politica. Il Parlamento verrebbe meno alle sue finalità di controllo della spesa e di accertamento delle inerenti responsabilità.

Perciò vi presentiamo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita una Commissione di inchiesta per procedere agli accertamenti sulla gestione amministrativa del C.N.E.N. dal 10 dicembre 1960 al 31 agosto 1963.

La Commissione, nell'esplicazione di detto compito dovrà accertare, limitatamente al periodo di tempo indicato nel comma precedente:

1) come si sia svolta in concreto la opera del segretario generale professor dottore ingegner Felice Ippolito;

2) quali concrete mansioni furono svolte dalla Commissione direttiva e dal Collegio dei revisori, previsti dall'articolo 4 della legge istitutiva del C.N.E.N.;

3) quale uso fu fatto del pubblico danaro stanziato a favore dell'Ente, con quali criteri direttivi, ed in particolare come furono possibili distrazioni dei mezzi finanziari dall'impiego nei compiti previsti dall'articolo 2 della legge istitutiva, verso obiettivi politici, editoriali, privatistici;

4) quale vigilanza è stata effettuata dal Ministro dell'industria e del commercio;

5) se e come venne risolto il rapporto giuridico tra il C.N.E.N. e il segretario generale il 1° marzo 1963; se e per quali accordi la risoluzione formale non interruppe la continuità delle prestazioni e la corresponsione degli emolumenti retribuitivi;

6) quali altre violazioni della legge istitutiva e della correttezza amministrativa, furono commesse dal Segretario generale e dagli organi di controllo e di vigilanza dalla istituzione del C.N.E.N. alla sospensione dalle funzioni.

Art. 2.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta, sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 301 del Codice di procedura penale.

Art. 3.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione che elegge altresì due vice presidenti e due segretari.

Art. 4.

La relazione sarà presentata alla Camera ed al Senato entro il 30 maggio 1964.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.